

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 settembre 2013.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010 e 14 giugno 2012 con i quali si è provveduto ad aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazioni già presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale dell'8 ottobre 2012 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Figline Valdarno (Firenze), relativo al parere sull'attrazione «Sfere galleggianti»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 21 dicembre 2012, del 6 marzo e 26 giugno 2013 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, commi 59 e 60 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attrazione:

Sezione I

MEDIE ATTRAZIONI

SFERE GALLEGGIANTI.

L'attrazione è costituita da un bacino riempito con massimo 30 cm di acqua, in cui si muovono gonfiabili trasparenti di forma sferica o di altra forma di dimensioni adeguate a contenere una persona in posizione eretta.

Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

Sezione I

PICCOLE ATTRAZIONI

TIRO TURACCIOLI.

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini, di gomma o di plastica, con possibilità di colpire un bersaglio.



Sezione IV

ARENE GINNASTICHE.

Trattasi di piccoli complessi muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di tendone di copertura.

Roma, 3 settembre 2013

*Il direttore generale
per lo spettacolo dal vivo
del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo*
NASTASI

*Il vice direttore generale
preposto all'attività di coordinamento
e pianificazione Forze di Polizia
del Ministero dell'interno*
PIANTEDOSI

13A07672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 2013.

Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche»;

Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e delle modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia energetica nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Una quota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), versata dai soggetti di nuova costituzione che hanno sede legale nelle regioni a statuto ordinario e svolgono nelle stesse regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, le attività di coltivazione relative a progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente alla attività prevalente, è iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito "Fondo". La quota è determinata applicando all'imposta complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota del 30 per cento, fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000, e l'aliquota del 15 per cento sull'eccedenza. I soggetti di cui al primo periodo non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui all'art. 3.

3. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

4. La quota di cui al comma 1 è riferita all'imposta sul reddito delle società relativa ai nuovi progetti di sviluppo, di cui al medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e realizzati nell'ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.

Art. 2.

Programmazione del Fondo ed individuazione degli interventi o dei programmi da finanziare

1. L'imposta versata dai soggetti di cui all'art. 1 affluisce distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo 1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui all'art. 1, comma 1, delle somme affluite nell'esercizio precedente agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate è iscritta - comunque per un importo complessivo non superiore a 50 mi-

